



Tribunale Ordinario di Modena

Procedura Esecutiva **n.1801/2024 R.G.E.Mob**

promossa da:

CREDITORE PROCEDENTE

contro

DEBITORE ESECUTATO

ORDINANZA DI RIASSUNZIONE, VENDITA E DI FISSAZIONE DI UDIENZA CON SVOLGIMENTO DI UDIENZA CON LE MODALITA' CARTOLARI

il Giudice dell'Esecuzione,

preso visione del ricorso in riassunzione di cui alla procedura in epigrafe, sospesa ex art.624-bis c.p.c.;

tenuto conto della tempestività del ricorso e dello stato della procedura, che può riassumersi con conferimento dell'incarico di vendita del compendio pignorato a IVG Modena, essendo già stata depositata l'istanza di vendita e non ritenendo necessario un preventivo contraddittorio; ritenuto opportuno, comunque, che il debitore venga notiziato della riassunzione della procedura;

p.q.m.

dichiara la formale riassunzione della procedura esecutiva in epigrafe

dispone che il creditore procedente notifichi al debitore esecutato il ricorso in riassunzione e il presente provvedimento entro gg.7 dalla comunicazione

letto il ricorso in oggetto e rilevato che il valore dei beni pignorati non supera €20.000,00 e preso atto che non vi sono creditori intervenuti fino alla presentazione del ricorso in oggetto, visto l'art.530 co.5°;

vista l'istanza di vendita e non ravvisati giustificati motivi per disporre il versamento rateizzato del prezzo di aggiudicazione e visto l'art.530 c.p.c.;

visto l'art.532 cpc, nonché il regolamento ministeriale per l'esecuzione delle vendite giudiziarie approvato con DM n°109 del 11 febbraio 1997;

1) DISPONE la vendita alle condizioni di cui *infra* dei mobili descritti nel verbale di pignoramento, incaricando a tal fine l'Istituto Vendite Giudiziarie di Modena, che è contestualmente nominato custode delle cose pignorate in luogo del precedente; con la precisazione che la custodia avrà inizio al momento dell'accesso nei luoghi in cui i beni si trovano, ed a condizione del loro rinvenimento. A tal proposito l'IVG viene autorizzato fin da ora ad eseguire fino a tre accessi finalizzati alla ricerca del compendio pignorato (quindi attività autorizzata anche ai fini della legittimazione del compenso, in quanto prodromica e necessaria e non altrimenti sostituibile per poter conseguire la custodia del compendio pignorato) e, qualora si sia ricorso alle **forme di cui all'art.521-bis c.p.c.**, da effettuarsi in orari della giornata più compatibili con la possibilità di rinvenire i mezzi. In caso di mancato rinvenimento, l'IVG incaricato dovrà essere previamente autorizzato ad ulteriori ricerche, per permettere al creditore procedente di tenere monitorati i costi della procedura;

2) STABILISCE che si proceda alla vendita per lotti soltanto nell'ipotesi di correlazione tra i beni in vendita, dovuta ad omogeneità funzionale;

3) DISPONE che dell'avviso di vendita sia data la pubblicità prevista dagli artt.16 ss del regolamento, fermo restando il disposto dell'art.490 cpc;

4) AUTORIZZA fin d'ora l'IVG, ex artt.23 co.2° e 25 co.3 del regolamento, ad astenersi dal trasporto delle cose pignorate nei propri locali od in luogo diverso da quello in cui esse si trovano, ove ritenuto opportuno; curando in tal caso l'esposizione al pubblico per il tempo minimo previsto dall'art.18 co.2° seconda parte del DM, in tal caso l'IVG viene autorizzato fin da ora (anche ai fini della legittimazione del compenso) ad accessi *in loco* per la verifica dello stato del compendio pignorato con frequenza quindicinale, con possibilità per l'IVG incaricato, a sua discrezione, di accessi più distanziati;

in caso contrario

STABILISCE che il trasporto dei beni pignorati presso la sede dell'IVG sia effettuato almeno tre giorni prima della data della vendita, mandando all'IVG di dare comunicazione al debitore del giorno del trasporto;

5) AUTORIZZA l'istituto, ove occorra, ex art.536 cpc, a richiedere l'intervento della forza pubblica ed a procedere all'apertura forzata della porta, anche eventualmente con la sostituzione della serratura o dell'intera porta –laddove indispensabile- avvalendosi di fabbro a sua scelta; previo, in tal caso, consenso e materiale anticipazione dei costi da parte del creditore procedente. In detta ipotesi, copia delle nuove chiavi dovrà essere consegnata al debitore ovvero, ove lo stesso non sia presente all'accesso, depositata presso la stazione dei Carabinieri territorialmente competente, con rilascio di avviso di tale deposito in busta chiusa intestata al debitore ed affissa alla porta.

6) AUTORIZZA l'Istituto a prelevare dal ricavato della vendita il proprio compenso, determinato nella misura stabilita nell'all.1) del regolamento, in relazione all'art.32 dello stesso; nonché gli eventuali compensi di custodia, asporto e trasferimento nella misura stabilita dagli artt.4 ss del DM n°80 del 15 maggio 2009, ivi compreso l'accesso e il relativo trasferimento per la consegna all'aggiudicatario dei beni, quando questi non si trovino nei locali dell'I.V.G. (nella misura di cui all'art.5 del D.M. n°80 del 15 maggio 2009);

7) DISPONE che il creditore procedente provveda entro 7 giorni dalla richiesta da parte dell'I.V.G.:
- alla creazione di un fondo spese a favore dell'IVG secondo quanto previsto dall'all.1 del regolamento, in relazione all'art.31 dello stesso,

- al versamento della somma di €.100,00 necessaria per la realizzazione della pubblicità (art. 18

D.M. 109/97)

- al versamento delle somme necessarie al trasporto dei beni (ex art. 6.1 DM 80/09)
- al versamento anticipato ed integrale del contributo previsto all'art. 18 bis DPR 115/2002, ove dovuto, da conteggiarsi per ogni lotto e per i tre tentativi di vendita;
- al versamento anticipato ed integrale degli eventuali esborsi da corrispondere per la pubblicazione sul sito internet aggiuntivo, nel caso di espropriazione di beni mobili registrati per un valore superiore ad €.25.000,00, ai sensi dell'art.490 co.II c.p.c., da conteggiarsi per ogni lotto e per i tre tentativi di vendita.

In caso di inottemperanza alla richiesta di versamento e di rimessione al G.E. degli atti da parte dell'I.V.G., verrà concesso un solo ulteriore termine per provvedere (ai sensi dell'art. 154 c.p.c., il quale non consente di prorogare per più di una volta il termine ordinatorio) e il mancato versamento potrà essere considerato come inattività della parte idonea a giustificare un provvedimento di improseguibilità; in ogni caso, non si procederà alla vendita in mancanza dei versamenti predetti (anche ai sensi degli artt. 22 e 31 del D.M. 109/97).

8) DISPONE che la vendita dei beni pignorati sia disciplinata dalle seguenti

condizioni:

I beni sono venduti nello stato in cui si trovano ed essendo di provenienza giudiziaria (ex. Art. 2922 c.c. Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non può essere impugnata per cause di lesione), sono venduti secondo la formula del "visto e piaciuto", senza alcuna garanzia. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi o mancanza di qualità o difformità della cosa venduta non potranno dare luogo a risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

A) GARA TELEMATICA La vendita si svolgerà, per ciascun bene o lotto, mediante gara telematica asincrona accessibile dal sito <https://ivgmodena.fallcoaste.it/>.

B) DURATA DELLA GARA – la durata della gara non potrà avere durata inferiore a n.1 giorno (h.24) e non superiore a gg.15 con decorrenza dal suo inizio (la gara dovrà iniziare entro 20 giorni dal rinvenimento dei beni e dovrà essere ultimata nel termine di 180 giorni dal suo inizio)

C) PREZZO BASE – la vendita avverrà a prezzo base corrispondente:

a) al valore attribuito ai beni dall'Ufficiale Giudiziario nel verbale di pignoramento, ex art. 518 co.1 cpc, se pari od inferiore ad €.5.000 per il lotto da mettere in vendita;

b) al valore attribuito ai beni dall'Ufficiale Giudiziario nel verbale di pignoramento, ex art. 518 co.1 cpc, diminuito del 20%, se superiore ad €.5.000 per il lotto da mettere in vendita;

Nel caso in cui i beni o parte di essi rimangano invenduti, autorizza nuovo esperimento di vendita a prezzo base ribassato del 50% rispetto a quello del precedente tentativo.

Nel caso in cui i beni o parte di essi rimangano invenduti, autorizza la vendita al miglior offerente, senza determinazione del prezzo minimo.

qualora si sia proceduto al pignoramento **nelle forme di cui all'art.521-bis c.p.c.**, l'Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Modena dovrà predisporre relazione di stima dell'autoveicolo/i consegnato/i dal debitore esecutato disponendo che tale stima venga depositata telematicamente entro 15 giorni dal ricevimento del presente incarico o, se successivo, dal rinvenimento dei beni pignorati (per tale stima nulla viene riconosciuto all'IVG in termini di compenso);

Nel caso in cui i beni o parte di essi rimangano invenduti, autorizza nuovo esperimento di vendita a prezzo base ribassato del 50% rispetto a quello del precedente tentativo.

Nel caso in cui i beni o parte di essi rimangano invenduti, autorizza la vendita al miglior offerente, senza determinazione del prezzo minimo.

Va fatto salvo in ogni caso quanto disposto dall'art.532 ultimo co. cpc, nonché dall'art.539 cpc.

Il tutto, con il rispetto delle modalità di cui all'art.533 cpc, e nel termine di sei mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.

Se i beni restano in tutto od in parte invenduti, alla scadenza di tale termine il commissionario dovrà restituire gli atti in cancelleria, fornendo prova dell'attività specificamente svolta in relazione alla tipologia del bene per reperire potenziali acquirenti, oltre alla pubblicità come sopra disposta.

D) ESAMI DEI BENI IN VENDITA – ogni interessato può prendere direttamente visione dei beni in vendita, negli orari stabiliti dal commissionario previa prenotazione della visita.

E) REGISTRAZIONE SU <https://ivgmodena.fallcoaste.it/> E CAPARRA – gli interessati a partecipare alla gara e formulare offerta/e irrevocabile/i di acquisto devono effettuare la registrazione utilizzando l'apposita funzione attivata sul sito e costituire una caparra tramite carta di credito o bonifico bancario. Le modalità di versamento e le percentuali di vendita verranno specificate sulle singole schede descrittive sul sito <https://ivgmodena.fallcoaste.it/>. Nell'ipotesi di versamento della caparra tramite carta di credito, il software autorizzerà automaticamente la persona alla partecipazione della gara, bloccando la carta per un importo pari alla percentuale richiesta in riferimento al prezzo offerto; in caso di mancata aggiudicazione, la carta di credito verrà sbloccata dal commissionario IVG entro tre giorni lavorativi dal termine della gara senza alcun addebito.

F) OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO – L'offerta irrevocabile di acquisto deve essere formulata tramite internet con le modalità indicate sul sito; l'offerta perde efficacia quando è superata da successiva offerta per un prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità. Negli orari di apertura dell'Istituto Vendite Giudiziarie e nei limiti della disponibilità del commissionario, potranno essere messi a disposizione degli interessati alcuni terminali per l'effettuazione delle offerte.

G) AGGIUDICAZIONE VENDITA – Il commissionario procederà alla vendita del bene, previo incasso dell'intero prezzo, a favore di chi al termine della gara, risulterà avere effettuato l'offerta maggiore.

All'aggiudicatario sarà addebitata la commissione pari all'1,30 % sulla caparra versata.

Il pagamento del saldo potrà essere effettuato (a scelta del vincitore della gara):

- Tramite bonifico bancario da effettuarsi entro cinque giorni lavorativi successivi al termine della gara stessa (con valuta al giorno dell'aggiudicazione del bene);
- Mediante carta di credito (in tal caso sarà addebitata all'aggiudicatario anche la relativa commissione (pari all'1,30% per i circuiti Visa Mastercard e all'1,90 per il circuito American Express) del saldo del prezzo di aggiudicazione);
- Mediante bancomat da consegnarsi presso la sede dell'IVG in tal caso sarà addebitata all'aggiudicatario anche la relativa commissione pari allo 1,70 % del saldo del prezzo di aggiudicazione;

H) LA RESTITUZIONE DELLA CAPARRA – La restituzione della caparra ai soggetti non risultati aggiudicatari avviene con le seguenti modalità:

- ripristino della cauzione versata con carta di credito, per il tramite del sistema e a seconda dei circuiti delle banche emittenti, indicativamente entro giorni 7 successivi al termine della gara e, comunque, entro e non oltre il termine di giorni 22 dalla data di autorizzazione del gestore della vendita alla restituzione, in caso di ritardo nel ripristino, occorrerà rivolgersi agli stessi istituti di credito, non dipendendo dal commissario IVG;
- mediante bonifico alle coordinate bancarie (codice Iban) indicate dall'offerente, nel caso in cui il

versamento della cauzione sia stato effettuato con bonifico bancario. La restituzione verrà effettuata dall'IVG entro gg.3 lavorativi

I) CONSEGNA/RITIRO DEI BENI – I beni saranno consegnati agli acquirenti soltanto dopo l'avvenuto integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e della commissione e nel caso di beni registrati le spese relative al trasferimento di proprietà saranno a cura dell'aggiudicatario; ai fini dell'art. 1193 c.c. è stabilito che qualunque somma versata (compresa la caparra) sarà imputata prima alle spese e poi al prezzo.

J) In caso di pagamento non integrale o di mancato pagamento la caparra sarà acquisita dal commissionario (che provvederà a riversarla alla procedura esecutiva) e i beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni qui indicate.

K) L'acquirente deve provvedere al ritiro entro il termine indicato dal commissionario nel bando di vendita. In caso di mancato ritiro dei beni acquistati nei termini suddetti, l'acquirente è tenuto, per ogni giorno di ritardo, a corrispondere all'IVG il corrispettivo per il deposito previsto dal D.M. 109 del 15/5/2009 n.80.

L) Decorsi ulteriori dieci giorni, l'IVG provvederà alla vendita dei beni non ritirati ai sensi degli artt. 2756 comma 3° e 2797 c.c..

M) Su istanza e a spese dell'acquirente (e sotto la responsabilità di quest'ultimo per il trasporto), potrà essere concordata con il commissionario la spedizione del bene venduto.

9) DISPONE che l'Istituto Vendite Giudiziarie di Modena provveda alla pubblicità ex art. 490 co.I c.p.c. nonché art.490 co.II c.p.c. nei casi obbligatori per legge, nonché, in ogni caso, alla pubblicazione sui siti internet www.ivgmodena.com e www.astagiudiziaria.com e, nel solo caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore ad €.25.000,00, anche sul sito internet www.entietribunali.kataweb.it.

Dispone, inoltre, che possa adottare ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea per la maggiore conoscenza della vendita (art. 18 reg.) purché –se gravata di costi ulteriori superiori ad €.300- previamente concordata con il creditore procedente, tenuto ad anticipargli le relative spese a sua semplice richiesta;

10) DISPONE che il prezzo ricavato dalla vendita detratto il compenso come sopra dovuto all'IVG, sia depositato entro 72 ore dal pagamento in libretto intestato alla procedura da accendersi presso primario istituto bancario a sua scelta; il libretto, unitamente ad un esemplare che documenti le operazioni di vendita, dovrà poi depositarsi in cancelleria entro sette giorni dalla consegna all'aggiudicatario dei beni. In caso di vendita ripartita in più lotti, il deposito in cancelleria dovrà avvenire entro sette giorni dall'ultima consegna dei beni aggiudicati, ovvero dalla constatazione di invendibilità dell'ultimo lotto.

11) DISPONE sin d'ora che, avvenuto il versamento del prezzo e quindi trasferito il bene all'aggiudicatario, vengano cancellate le iscrizioni e trascrizioni presso i Pubblici Registri quali a titolo esemplificativo e non esaustivo PRA e REGISTRO IMPRESE, anteriori alla vendita stessa, concernenti il bene **a cura e spese dell'aggiudicatario**;

12) DA' ATTO che l'IVG, quale commissionario per la vendita delle cose pignorate, riveste la qualità di pubblico ufficiale (ex multis, Cass. Pen., sez.VI, sent. n°3872 del 14 ottobre 2008), ed è assimilabile al professionista delegato; è, quindi, abilitato al rilascio ed all'autenticazione delle copie di atti e documenti direttamente formati -ex art. 18 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), fin quando i relativi originali non vengano eventualmente consegnati in cancelleria in attuazione di quanto disposto al precedente punto 9) o in forza di specifiche disposizioni di legge- o comunque

presenti nel fascicolo telematico, ex co.9 bis dell'art.16 bis del DL 18 ottobre 2012 n°179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n°221, introdotto dall'art.52 del DL 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°114;

13) DISPONE che, in caso di estinzione del processo esecutivo, il compenso all'IVG, nella misura stabilita nell'all.1) del regolamento, in relazione all'art.33 dello stesso, sia a carico del creditore procedente;

14) DISPONE che, in caso di estinzione anticipata della procedura prima dell'aggiudicazione delle cose pignorate (quindi sia in caso di estinzione antecedente all'ultimo tentativo di vendita al miglior offerente senza determinazione del prezzo minimo, sia nel caso di esperimento negativo di quest'ultimo tentativo), qualora le cose pignorate dovessero trovarsi nei locali dell'IVG, questo sarà tenuto a notificare il debitore intimandogli un congruo termine per il ritiro, decorso inutilmente il quale il disinteresse dimostrato dal debitore sarà considerato comportamento sintomatico di disinteresse a riacquistarne il possesso e le cose dovranno intendersi *res derelictae*, ben potendo, pertanto, l'IVG buttarle nella pubblica discarica o disfarsene nel modo ritenuto più opportuno senza altro obbligo di preavviso o autorizzazione alcuna e senza obbligo di rendiconto; tale disposizione è applicabile anche in caso di beni mobili registrati;

15) FISSA, per la comparizione delle parti finalizzata alla distribuzione od assegnazione delle somme ricavate dalla vendita, **l'udienza del 28/12/2026** alle ore 07:00

CON SVOLGIMENTO DI UDIENZA ~~CON LE~~ MODALITA' CARTOLARI

ritenuto, che l'udienza potrà svolgersi con le modalità cartolari ai sensi del disposto di cui all'art.127-ter c.p.c.;

DISPONE

che l'udienza abbia svolgimento **con le modalità cartolari**, rimanendo pertanto esclusa la possibilità delle parti di comparire fisicamente all'udienza

ASSEGNA

alle parti **termine sino a CINQUE GIORNI** prima dell'udienza "virtuale" per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni

Modena li 20 giugno 2026

Si comunichi alle parti e all'IVG

**Il Giudice dell'Esecuzione
Giulio Zanfanti**